



Prime considerazioni sulla sentenza della Corte di giustizia *Petlichev*

di FRANCESCO LIGUORI*

SOMMARIO. 1. Premessa. – 2. I fatti di causa e il quesito pregiudiziale. – 3. La pronuncia della Corte. – 4. Brevi considerazioni a margine della pronuncia. – 4.1. L’ennesimo chiarimento sulla cd. “doppia pregiudizialità” – 4.2. Il pronunciamento sul cd. “doppio percorso alternativo”. – 4.3. L’obbligo di rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo anche per le Corti costituzionali adite in via incidentale. – 5. Conclusioni.

1. Premessa.

La recente sentenza *Petlichev*¹, resa dalla Terza Sezione della Corte di giustizia il 12 febbraio 2026, offre un nuovo e significativo contributo al dibattito sul rapporto tra rinvio pregiudiziale e controllo accentrato di costituzionalità. La pronuncia si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza europea in materia di primato e di cooperazione giudiziaria multilivello, ma allo stesso tempo ne affina ulteriormente i contorni, fornendo chiarimenti di rilievo sulla gestione della cd. “doppia pregiudizialità”² e sul ruolo delle Corti costituzionali nel sistema dell’art. 267 TFUE.

* Contrattista di ricerca post-doc in diritto internazionale nell’Università UnitelmaSapienza di Roma.

¹ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev*, ECLI:EU:C:2026:87. Tra i primi commentatori della pronuncia, si vedano F. FERRARO, *Doppia pregiudizialità: la Corte di giustizia difende e rinnova gli insegnamenti della sentenza Simmenthal*, in *Quaderni AISDUE*, 2026, p. 1; G. REPETTO, *Le prime parole non sono tutte uguali. A margine del caso Petlichev*, in *Diritti Comparati*, 2026, p. 1; A. LYMPIKIS, *Tying Up Loose Ends: The Court of Justice’s Judgment in Petlichev (C-56/25) and Dual Preliminary Situations Solved in Favour of EU law*, in *EU Law Live*, 2026, p. 1.

² Sugli sviluppi connessi alle criticità che solleva la cd. “doppia pregiudizialità”, si vedano, *inter alia*, L. S. ROSSI, *Il “triangolo giurisdizionale” e la difficile applicazione della sentenza 269/17 della Corte costituzionale italiana*, in *federalismi.it*, 2018, p. 6 ss.; D. GALLO, *Challenging EU Constitutional Law: The Italian Constitutional Court’s New Stance on Direct Effect and the Preliminary Reference Procedure*, in *ELJ*, 2019, p. 434; P. MORI, *La Corte costituzionale e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE: dalla sentenza 269/2017 all’ordinanza 117/2019. Un rapporto in mutazione?*, in *I Post di AISDUE*, 2019, p. 55 ss.; A. TIZZANO, *Sui rapporti tra giurisdizioni in Europa*, in *DUE*, 2019, p. 9 ss.; F. SPITALERI, *Doppia pregiudizialità e concorso di rimedi per la tutela dei diritti fondamentali*, in *DUE*, 2019, p. 729 ss.; B. NASCIMBENE, *La tutela dei diritti fondamentali in Europa: i cataloghi e gli strumenti a disposizione dei giudici nazionali (cataloghi, arsenale dei giudici e limiti o confini)*, in questa *Rivista*, 2020, p. 272 ss.; F. DONATI, *La questione prioritaria di costituzionalità: presupposti e limiti*, in *federalismi.it*, 2021, p. 1 ss.; G. TESAURO, P. DE PASQUALE, *La doppia pregiudizialità*, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2024, p. 341 ss.; A. RUGGERI, *La doppia pregiudizialità torna ancora*

Il caso trae origine da un procedimento penale in cui il giudice bulgaro si interrogava non solo sulla compatibilità di alcune disposizioni interne con il diritto dell'Unione, ma anche sulla necessità – o quantomeno sull'opportunità – di investire previamente la Corte costituzionale nazionale prima di adire la Corte di giustizia. La questione, solo in apparenza circoscritta al diritto processuale bulgaro, tocca in realtà nodi sistemici che coinvolgono tutti gli ordinamenti europei: il rischio che presupposti di ammissibilità del giudizio costituzionale possano ritardare o disincentivare il rinvio pregiudiziale; la definizione del perimetro applicativo del primato; la natura, facoltativa ovvero obbligatoria, del dialogo tra giudice costituzionale e Corte di giustizia.

Muovendo da tale contesto, la sentenza *Petlichev* offre tre chiarimenti fondamentali. Anzitutto, ribadisce che nessuna disciplina nazionale può comprimere l'effettività dell'art. 267 TFUE, né subordinare il rinvio pregiudiziale al previo scrutinio di costituzionalità. In secondo luogo, precisa che il primato impone, in presenza di norme dell'Unione dotate di effetto diretto, la disapplicazione immediata della disposizione interna incompatibile, ridimensionando l'idea – affermata in talune esperienze nazionali – di un “doppio percorso alternativo” pienamente equivalente tra incidente di costituzionalità e disapplicazione. Infine, la Corte compie un significativo passo avanti chiarendo che anche le Corti costituzionali, quando adite in via incidentale e chiamate a pronunciarsi su norme rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono giurisdizioni di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE, e dunque tenute al rinvio pregiudiziale.

La pronuncia assume particolare rilevanza per l'ordinamento italiano, attraversato negli ultimi anni da oscillazioni evidenti nella gestione della doppia pregiudizialità e nel rapporto tra disapplicazione e controllo accentratore. La sentenza *Petlichev* offre pertanto un'occasione per riflettere sul bilanciamento tra giudice comune, giudice costituzionale e Corte di giustizia, e per valutare se l'evoluzione recente della giurisprudenza costituzionale italiana possa trovare un punto di equilibrio maggiormente coerente con il modello cooperativo richiesto dal diritto dell'Unione.

Nell'analizzare la pronuncia in questione, il presente contributo si concentrerà, anzitutto, sui fatti di causa e sul quesito pregiudiziale sollevato dal *Sofiyski gradski sad*, e secondariamente esaminerà la struttura argomentativa della decisione, articolata attorno a due nuclei tematici, quali, il primato dell'art. 267 TFUE e il rapporto tra il giudizio di costituzionalità e il rinvio pregiudiziale.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di verificare se e in che misura la sentenza *Petlichev* possa contribuire a ridefinire, in senso maggiormente coerente e cooperativo, l'assetto

una volta alla Consulta, in attesa di successive messe a punto (a prima lettura di Corte cost. n. 181 del 2024), in *Consulta on line*, 21 novembre 2024; da ultimo, C. AMALFITANO, “Tono costituzionale”: formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2025, p. 1; i contributi di R. MASTROIANNI e V. CAPUANO, in F. DONATI, G. REPETTO, R. GRECO, F. FERRARO, C. SCHEPISI, F. LIGUORI, L. DANIELE, in V. CAPUANO, C. SCHEPISI (a cura di), *Primato del diritto dell'Unione europea, giudice nazionale e dialogo con le Corti: quali nuovi equilibri?*, in fasc. spec. di questa *Rivista*, 2025, p. 1; E. CANNIZZARO, *Il legato storico di Granital e il suo impatto sui conflitti sistemici fra Corti supreme in Europa*, in *DUE*, 2025, p. 1; e R. MASTROIANNI, *Un anno di “tono costituzionale”: alcune riflessioni sulla giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2025, p. 581.

dei rapporti tra giudice comune, giudice costituzionale e Corte di giustizia nell'ambito del sistema multilivello di tutela dei diritti.

2. I fatti di causa e il quesito pregiudiziale.

La questione oggetto della pronuncia in esame trae origine da un procedimento penale instaurato dinanzi al *Sofiyiski gradski sad*, giudice del rinvio, in cui MA veniva accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nello specifico, all'imputato veniva contestato il possesso di sostanze stupefacenti il cui valore era stato determinato secondo le disposizioni nazionali in materia di quantificazione del valore pecuniario degli stupefacenti. In ragione di tale valore, il fatto veniva qualificato come detenzione di stupefacenti in «grande quantità», ai sensi dell'art. 354a, par. 2, del codice penale bulgaro, con conseguente applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello previsto dal primo paragrafo della medesima disposizione.

Nell'ambito di tale procedimento, il giudice del rinvio nutrivava alcuni dubbi in merito alla compatibilità delle norme nazionali che determinano il valore degli stupefacenti con il principio di proporzionalità delle pene, sancito tanto dalla Costituzione bulgara quanto dal diritto dell'Unione, rilevando che l'elemento della «grande quantità» fosse ancorato a un parametro economico ritenuto arbitrario, anziché alla quantità di sostanza attiva o al numero di dosi ricavabili. Tuttavia, tale organo giurisdizionale precisava che la questione interpretativa concernente il diritto dell'Unione non verteva sulla proporzionalità delle disposizioni in questione, bensì sulla compatibilità con il diritto europeo di un eventuale obbligo o facoltà di adire previamente il *Konstitutsionen sad* (la Corte costituzionale bulgara) per il controllo di costituzionalità di simili disposizioni, prima di rivolgersi alla Corte di giustizia.

A tal riguardo, pur riconoscendo la possibilità di sottoporre preliminarmente una domanda di pronuncia pregiudiziale – avente, nel caso di specie, ad oggetto l'interpretazione dell'art. 4, par. 1, della decisione quadro 2004/757 – il giudice del rinvio riteneva preferibile un previo scrutinio da parte del giudice costituzionale bulgaro, in considerazione della sua competenza specifica in materia interna, della maggiore celerità del relativo procedimento e dell'esigenza di coordinare tale controllo con il principio del primato del diritto dell'Unione. Nondimeno, l'art. 18, par. 3, del regolamento di procedura del *Konstitutsionen sad*, come interpretato da quest'ultimo, subordina l'ammissibilità della questione di costituzionalità, quando la norma interna rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, a una previa valutazione motivata del diritto applicabile, comprese le conseguenze derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione. Una simile regola imporrebbe perciò al giudice comune di esaminare preliminarmente la compatibilità delle disposizioni controverse con il diritto dell'Unione applicabile alla fattispecie, verificando se esse possano essere interpretate in modo conforme ovvero debbano essere disapplicate.

Nella ricostruzione del giudice del rinvio, la disciplina appena illustrata si porrebbe in contrasto con il diritto dell'Unione sotto un duplice profilo. Da un lato, l'eventuale proposizione di una domanda pregiudiziale presupporrebbe il rispetto dei requisiti di cui all'art. 267 TFUE e all'art. 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte, e in particolare l'obbligo di indicare le norme nazionali applicabili, sebbene, però, le disposizioni di cui l'organo giurisdizionale dubita della legittimità costituzionale non potrebbero essere considerate, a suo

avviso, «applicabili» finché non sia chiarita la loro validità interna. Dall'altro lato, la giurisprudenza del giudice costituzionale bulgaro manifesterebbe una tendenza di quest'ultima Corte a garantire il primato della Costituzione nazionale sul diritto dell'Unione. Infatti, ai sensi dell'art. 18, par. 3, del regolamento di procedura del *Konstitutsionen sad*, ciascun giudice interno sarebbe tenuto a verificare le conseguenze derivanti dall'applicazione del diritto dell'Unione sulle disposizioni nazionali interessate, prima di poter adire tale Corte per una pronuncia sulla legittimità costituzionale di dette disposizioni nazionali. Di conseguenza, sulla base di questa lettura dell'art. 18, par. 3, del regolamento di procedura del *Konstitutsionen sad*, una disposizione nazionale, già interpretata in modo conforme al diritto dell'Unione, potrebbe successivamente essere dichiarata incostituzionale.

Ad avviso del giudice del rinvio, una simile eventualità contrasterebbe con il primato del diritto dell'Unione, motivo per cui il giudice *a quo* ritiene che sarebbe preferibile adire previamente la Corte costituzionale bulgara affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale delle disposizioni sospette di incostituzionalità. Un eventuale previo intervento del *Konstitutsionen sad*, infatti, non escluderebbe la successiva proposizione di una domanda pregiudiziale, così da salvaguardare, in ultima istanza, proprio il primato del diritto dell'Unione. Questo perché, sempre ad avviso del giudice del rinvio, qualora il *Konstitutsionen sad* venisse adito prima della Corte di giustizia, e laddove esso dichiarasse la conformità alla Costituzione bulgara delle disposizioni nazionali oggetto di contestazione, il giudice *a quo* potrebbe successivamente effettuare un rinvio pregiudiziale vertente sulla compatibilità di tali disposizioni nazionali ritenute costituzionalmente legittime con il diritto dell'Unione.

Nell'ambito di questo contesto fattuale, il *Sofijski gradski sad* ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale volta a chiarire se gli artt. 267 TFUE, 94, lettera b), del regolamento di procedura della Corte e il principio del primato del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, il quale dubiti della compatibilità di una norma interna tanto con il diritto dell'Unione quanto con la Costituzione nazionale, sia obbligato o autorizzato a promuovere previamente un giudizio di costituzionalità dinanzi al giudice costituzionale prima di adire (eventualmente) la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

3. La pronuncia della Corte.

Nel rispondere al quesito sottoposto dal *Konstitutsionen sad*, la Corte di giustizia ha scelto di suddividere il suo intervento in tre parti: la prima dedicata alla portata dell'art. 267 TFUE, la seconda al principio del primato del diritto dell'Unione e ai suoi corollari, e la terza all'art. 94, lettera b), del proprio regolamento di procedura.

In merito alla prima sezione, dedicata alla portata dell'art. 267 TFUE, la Terza Sezione ribadisce preliminarmente che il rinvio pregiudiziale è preordinato ad assolvere una funzione di garanzia dell'ordinamento giuridico europeo, vale a dire assicurare l'uniforme interpretazione, la coerenza e la piena efficacia del diritto dell'Unione. Tale finalità viene perseguita attraverso l'articolazione dei meccanismi di facoltà ed obbligo di rinvio, in virtù dei quali il giudice nazionale, qualora nutra dubbi sulla compatibilità del diritto interno con una disposizione del diritto dell'Unione la cui interpretazione sia necessaria per la decisione della

controversia *a quo*, è legittimato – o tenuto, se di ultima istanza – a sospendere il procedimento e adire la Corte di giustizia³.

Il funzionamento dei meccanismi di facoltà ed obbligo di rinvio è ulteriormente garantito, secondo costante giurisprudenza della Corte, dal divieto imposto a qualsiasi ordinamento interno di introdurre disposizioni nazionali che siano in grado di generare il rischio, anche solo potenziale, che un giudice comune preferisca astenersi dal porre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia. Infatti, una simile eventualità lederebbe le prerogative riconosciute ai giudici nazionali dall'art. 267 TFUE, quali organi decentrati del sistema giudiziario europeo preordinati ad assicurare la corretta applicazione del diritto dell'Unione nei singoli ordinamenti, e conseguentemente comprometterebbe l'effettività del meccanismo di rinvio e quindi la coerenza dell'intero sistema giuridico europeo⁴.

Tale garanzia di sistema deve essere preservata anche nei casi di cd. “doppia pregiudizialità”. A tal proposito, nel rammentare la sua costante giurisprudenza in materia⁵, la Corte afferma che il giudice nazionale – ove ritenga che una disposizione interna non solo sia contraria al diritto dell'Unione, ma anche affetta da incostituzionalità – non è privato della facoltà né, qualora si tratti di giudice di ultima istanza, dispensato dall'obbligo di proporre rinvio pregiudiziale su questioni relative all'interpretazione o alla validità del diritto dell'Unione per il solo fatto che la declaratoria di incostituzionalità sia subordinata a un ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale. Infatti, per preservare l'effetto utile dell'art. 267 TFUE, il giudice del merito, in quanto primo garante dell'ordinamento europeo, conserva intatta la facoltà di adire la Corte di giustizia per sottoporle quesiti interpretativi o di validità, indipendentemente dalle more o dall'esito del sindacato accentrato di costituzionalità⁶.

La statuizione sull'effettività dell'art. 267 TFUE si lega indissolubilmente alla seconda parte della sentenza, vale a dire quella sul primato di tale disposizione. A tal proposito, la Corte ricorda che il primato del diritto dell'Unione impone a tutte le autorità nazionali, incluse le giurisdizioni costituzionali, di garantire la piena efficacia del diritto europeo, senza che disposizioni interne, neppure di rango costituzionale, possano limitarne l'applicazione. In questa prospettiva, il corretto funzionamento del sistema di cooperazione giurisdizionale presuppone, pertanto, due regole necessarie: in primo luogo, che ciascun giudice nazionale sia libero di adire la Corte in qualsiasi fase del procedimento ritenuta appropriata, anche al termine di un eventuale giudizio incidentale di costituzionalità; e secondariamente, che il principio del primato renda ciascun giudice comune competente a valutare la conformità del diritto interno al diritto dell'Unione senza dover previamente investire la propria Corte costituzionale⁷.

Sulla base di tali premesse, la Terza Sezione perviene a una duplice conclusione. Da un lato, l'art. 267 TFUE e il primato che di tale disposizione deve essere assicurato ostano a una normativa nazionale che imponga al giudice di adire la Corte costituzionale prima di poter esercitare la facoltà o adempiere all'obbligo di rinvio pregiudiziale; e dall'altro, essi non ostano a una disciplina che subordini l'ammissibilità della questione di costituzionalità alla presentazione, da parte del giudice, di una valutazione motivata del diritto applicabile, ivi

³ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 33-34.

⁴ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 35-36.

⁵ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 37-38.

⁶ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 39-41.

⁷ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 40-41.

includere le conseguenze dell'applicazione del diritto dell'Unione, anche laddove ciò possa indurlo a rivolgersi previamente alla Corte di giustizia in sede pregiudiziale⁸.

La duplice conclusione cui perviene la Corte sembra essere supportata da due valide argomentazioni: anzitutto, i presupposti di ricevibilità di un incidente di costituzionalità previsti dall'ordinamento bulgaro non limitano né ritardano la possibilità per il giudice nazionale di adire la Corte di giustizia; e in secondo luogo, simili presupposti sono anzi idonei a favorire l'applicazione prioritaria del diritto dell'Unione e a rafforzare il rispetto del primato nell'ordinamento interno. Infatti, secondo la Terza Sezione, la circostanza che il *Konstitutsionen sad* possa pronunciarsi successivamente alla risposta fornita in sede pregiudiziale non contrasta, di per sé, con il principio del primato, a condizione che il giudice nazionale resti libero di trarre tutte le conseguenze derivanti dall'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione, vale a dire che l'organo giurisdizionale interno possa far valere tutti i rimedi atti a garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione, anche dopo che la Corte costituzionale si sia pronunciata⁹.

In merito ai rimedi volti ad assicurare la piena effettività del diritto dell'Unione, e segnatamente quella del primato dell'art. 267 TFUE, la Corte ha ribadito che il giudice nazionale è tenuto a conformarsi all'interpretazione fornita in via pregiudiziale e, se necessario, a disapplicare qualsiasi norma o prassi interna contrastante, anche discostandosi da decisioni di organi giurisdizionali superiori. Inoltre, il principio del primato impone altresì l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno, nonché, ove ciò non sia possibile, la disapplicazione immediata della normativa interna incompatibile con le disposizioni di diritto dell'Unione che dispiegano effetti diretti, senza necessità di attendere la sua rimozione in via legislativa o a seguito di revisione costituzionale¹⁰.

Quanto, infine, all'art. 94, lettera b), del regolamento di procedura, la Corte osserva che l'obbligo di indicare le norme nazionali applicabili alla fattispecie non può essere escluso dalla sussistenza in capo al giudice *a quo* di un dubbio relativo alla rispettiva legittimità costituzionale¹¹. Infatti, finché la disposizione interna rimane formalmente in vigore, essa deve essere indicata espressamente nella domanda di rinvio, restando cionondimeno il giudice libero di esporre le proprie perplessità in ordine alla sua presunta incostituzionalità¹².

A quest'ultimo proposito, la Terza Sezione ribadisce che né la pendenza né l'eventuale obbligatorietà di un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale possono incidere sulla libertà del giudice interno di sollevare la questione pregiudiziale nel momento ritenuto da questi opportuno. Infatti, sottolinea sempre la Corte, anche le giurisdizioni costituzionali sono vincolate al rispetto del primato del diritto dell'Unione e, quando siano giudici di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE, sono tenute a sollevare rinvio pregiudiziale ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza europea. Pertanto, esse non possono, sulla base di una propria interpretazione del diritto dell'Unione, disattendere una pronuncia resa in via pregiudiziale, essendo la Corte di giustizia l'unica competente a fornire l'interpretazione definitiva e a dichiarare l'eventuale invalidità degli atti dell'Unione¹³.

⁸ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 42-43.

⁹ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 45-46.

¹⁰ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 47-49.

¹¹ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punto 52.

¹² Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punto 53.

¹³ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 55-56.

Ne discende che, qualora una Corte costituzionale sia adita per il sindacato di legittimità su norme interne rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, essa è configurabile quale giurisdizione di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, comma 3, TFUE, e in quanto tale obbligata ad effettuare rinvio pregiudiziale sia su questioni interpretative che di validità delle norme di diritto dell'Unione necessarie alla definizione del giudizio¹⁴.

Un simile dovere posto in capo alle Corti costituzionali degli Stati membri si colloca, dunque, nel solco del principio di competenza esclusiva della Corte di giustizia in materia di validità degli atti dell'Unione. La Corte ha infatti già chiarito che, qualora una Corte costituzionale ritenga che una disposizione di diritto derivato – così come interpretata dalla stessa Corte di giustizia – possa ledere l'identità nazionale dello Stato membro, essa non può procedere autonomamente a una declaratoria di incostituzionalità. In tale evenienza, il giudice costituzionale deve sospendere il procedimento e investire la Corte di giustizia di una domanda pregiudiziale volta a verificare la validità dell'atto alla luce dell'art. 4, par. 2, TUE, essendo quest'ultima l'unica autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sull'invalidità del diritto dell'Unione. Inoltre, posto che la Corte di giustizia è anche titolare della competenza esclusiva a fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione, nessun giudice interno può legittimamente fondarsi su una propria interpretazione – inclusa quella concernente l'art. 267 TFUE – per affermare che una pronuncia pregiudiziale ecceda la competenza della Corte di giustizia e per sottrarsi ai suoi effetti¹⁵.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che gli artt. 267 TFUE, 94, lettera b), del regolamento di procedura, e il principio del primato del diritto dell'Unione devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che subordini l'ammissibilità del ricorso alla Corte costituzionale alla presentazione di una valutazione motivata del diritto applicabile, ivi incluse le conseguenze dell'applicazione del diritto dell'Unione, anche qualora ciò possa indurre il giudice interno a proporre previamente una domanda di pronuncia pregiudiziale¹⁶.

4. Brevi considerazioni a margine della pronuncia.

4.1. L'ennesimo chiarimento sulla cd. “doppia pregiudizialità”.

La pronuncia della Corte di giustizia in esame offre anzitutto un chiarimento di sistema in tema di cd. “doppia pregiudizialità”. Muovendo dalla premessa, assunta dalla Corte come dato ormai non controverso del giudizio, secondo cui le disposizioni bulgare sul valore pecuniario degli stupefacenti sarebbero sospettate di incompatibilità tanto con la Costituzione nazionale quanto con il diritto dell'Unione, la Terza Sezione ribadisce che il giudice nazionale conserva la facoltà di scegliere se adire in via prioritaria la propria Corte costituzionale oppure la Corte di giustizia. Tale determinazione, tuttavia, non può tradursi in un assetto procedurale che, anche solo potenzialmente, disincentivi o ritardi l'attivazione del rinvio pregiudiziale.

Ne deriva una preferenza funzionale per il previo coinvolgimento della Corte di giustizia: infatti, se il giudice comune adisce previamente la Corte di giustizia, nulla impedisce, a seguito della risposta pregiudiziale, di sollevare eventualmente questione di legittimità costituzionale;

¹⁴ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punto 57.

¹⁵ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 58-59.

¹⁶ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punto 60.

viceversa, qualora la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità della norma interna prima dell'intervento del giudice dell'Unione, potrebbe non residuare più spazio per un sindacato di quest'ultimo sulla compatibilità della disposizione con il diritto europeo, con evidente pregiudizio dell'esigenza di uniformità interpretativa ed applicativa del diritto dell'Unione.

Orbene, la decisione – resa per l'occasione dalla Terza Sezione e in assenza di conclusioni dell'Avvocato generale¹⁷ – si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato¹⁸, che riafferma la centralità dell'art. 267 TFUE quale architrave del sistema giurisdizionale europeo. Le Corti costituzionali, al pari degli altri giudici nazionali, non sono garanti dell'uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione nei rispettivi ordinamenti¹⁹: al contrario, tale funzione spetta solo alla Corte di giustizia²⁰, mentre i giudici interni operano esclusivamente quali organi decentrati del sistema giudiziario europeo, nel rispetto del primato e dei suoi corollari.

In questa prospettiva, la pronuncia assume particolare rilievo nell'ordinamento italiano, alla luce del “nuovo corso” inaugurato dalla celebre sentenza n. 181 del 2024 della Corte costituzionale²¹ e delle successive decisioni²², tra cui la recente sentenza n. 1 del 2026²³. Quest'ultima si inserisce nel solco della giurisprudenza sulla doppia pregiudizialità confermando la persistente oscillazione che caratterizza la fase post-*Granital*, non tanto sul piano del grado di “apertura” al diritto dell'Unione, quanto su quello – più problematico – dell'assenza di criteri espliciti e stabili idonei a orientare la scelta tra i diversi percorsi decisori. Rimane infatti incerto quando il parametro europeo debba ritenersi preclusivo dell'intervento della Corte, quando invece ne imponga il coinvolgimento e quando, infine, possa reputarsi sufficiente il solo parametro costituzionale interno.

Come suggerito dai primi commentatori²⁴, la rilevanza della sentenza n. 1 del 2026 emerge con evidenza dai parametri evocati (artt. 3 e 117, primo comma, Cost.) e dalla soluzione adottata. La Consulta accoglie la questione, giudicando irragionevole l'utilizzo della residenza protratta quale indice prognostico decisivo, ma dichiara l'illegittimità costituzionale esclusivamente per violazione dell'art. 3 Cost., ritenendo assorbite le censure riferite all'art.

¹⁷ Il fatto che la Corte abbia deciso di pronunciarsi in composizione semplice e non in Grande Sezione, oltre alla scelta di procedere in assenza di conclusioni dell'Avvocato generale, sembrano indicare la volontà della Corte di rimarcare il carattere consolidato della decisione resa.

¹⁸ Si veda in tal senso Corte giust., 4 giugno 2015, causa C-5/14, *Kernkraftwerke Lippe-Ems*, ECLI:EU:C:2015:354, punto 34; 20 dicembre 2017, causa C-322/16, *Global Starnet*, ECLI:EU:C:2017:985, punto 21 e giurisprudenza citata.

¹⁹ Come opportunamente rilevato da C. AMALFITANO, “*Tono costituzionale*”: *formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025*, cit., p. 6.

²⁰ Sul punto, si vedano le recenti riflessioni offerte da G. GRECO, *Le sentenze pregiudiziali ‘ostative’ della Corte di giustizia*, Milano, 2025, p. 74 ss.

²¹ Corte cost., 30 ottobre 2024, n. 181, ECLI:IT:COST:2024:181.

²² Tra cui in particolare, Corte cost., 26 novembre 2024, n. 1, ECLI:IT:COST:2025:1; 10 febbraio 2025, ord. n. 21, ECLI:IT:COST:2025:21; e 12 febbraio 2025, n. 31, ECLI:IT:COST:2025:31; 15 aprile 2025, n. 43, ECLI:IT:COST:2025:43.

²³ Corte cost., 8 gennaio 2026, n. 1, ECLI:IT:COST:2026:1.

²⁴ Su tutti, si vedano, F. SAIITTO, *Appropriatezza del rimedio, “tono costituzionale” della questione e individuazione del parametro: una nuova segnaletica per orientarsi nel “cammino comunitario”*, in *Giur. cost.*, 2026; F. MEDICO, *La Corte situazionista e la doppia pregiudiziale: una quadratura che (ancora) non c'è*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2026, p. 3.

117 Cost., in relazione al diritto dell'Unione, dimenticando nuovamente di considerare il parametro offerto dall'art. 11 della Costituzione²⁵.

Il raffronto della sentenza 1 del 2026 con la n. 15 del 2024 e la n. 1 del 2025 – rese in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili – evidenzia significative distonie, sia interne sia sistemiche. Quanto alla coerenza interna, la scelta di definire la controversia sulla sola base dell'art. 3 Cost. interviene nonostante il richiamo a disposizioni europee dotate di efficacia diretta e l'affermazione, contenuta nella sentenza n. 15 del 2024, secondo cui l'intervento della Corte può costituire un "surplus" di tutela in funzione di sostegno al primato del diritto dell'Unione²⁶. Ci si può dunque interrogare sull'effettiva necessità di soffermarsi sull'ammissibilità della questione anche con riferimento all'art. 117 Cost., una volta individuata nel parametro interno la *ratio decidendi*. È vero che il vaglio di ammissibilità precede logicamente quello di merito, tuttavia, la giurisprudenza costituzionale non ha sempre seguito uno schema rigidamente sequenziale, privilegiando talora il parametro ritenuto decisivo secondo il criterio della "ragione più liquida"²⁷. Ne deriva l'impressione che talune affermazioni relative al parametro europeo non fossero strettamente funzionali alla decisione, ma piuttosto orientate a consolidare un indirizzo.

La disarmonia risulta ancora più evidente sul piano esterno. Nelle sentenze n. 15 del 2024 e n. 1 del 2025 la Corte aveva dichiarato l'illegittimità in relazione sia all'art. 3 sia all'art. 117 Cost., operando una sostanziale integrazione dei parametri interno ed europeo. Nella sentenza n. 1 del 2026, invece, pur in presenza di norme dell'Unione direttamente efficaci e di un riconosciuto "tono costituzionale" della questione, il parametro europeo viene assorbito senza specifica motivazione, con conseguente differenziazione di trattamento tra casi analoghi²⁸.

Alla luce di tali oscillazioni, il chiarimento fornito dalla Corte di giustizia in *Petlichev* potrebbe contribuire a ristabilire un quadro di maggiore linearità sistemica. La sentenza, infatti, non si limita a ribadire principi consolidati, ma rafforza con nettezza il ruolo centrale dell'art. 267 TFUE, ponendo un limite esterno rilevante alle prassi interpretative che, nella giurisprudenza costituzionale italiana più recente, hanno talora ampliato il ricorso al percorso interno a scapito del rinvio pregiudiziale. In questo senso, la pronuncia opera come parametro di controllo sovranazionale idoneo a ricondurre l'opzione tra i diversi rimedi entro coordinate coerenti con il primato del diritto dell'Unione. Essa chiarisce che la valorizzazione del giudizio di costituzionalità non può comprimere la funzione del giudice comune quale primo garante

²⁵ Sulla rilevanza dell'assenza del parametro rappresentato dall'art. 11 Cost., si vedano F. FERRARO, *La Consulta si affida al "tono costituzionale" per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, in questa *Rivista*, 2024, p. 164 ss.; B. NASCIBENE, *Articolo 11 della Costituzione, recente giurisprudenza e diritto dell'Unione europea. Una norma che "compare" e "scompare"?*, in *federalismi.it*, 2025, p. 1; R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell'articolo 11 della Costituzione*, in *Quaderni AISDUE*, 2025, p. 1 ss.; C. PINELLI, *Corte costituzionale: scompare l'art. 11 Cost. quale "sicuro fondamento" del rapporto tra ordinamento nazionale e diritto dell'Unione europea*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2025, p. 1; F. SAITTO, *Appropriatezza del rimedio, "tono costituzionale" della questione e individuazione del parametro: una nuova segnaletica per orientarsi nel "cammino comunitario"*, *cit.*, p. 2838 ss.

²⁶ Corte cost., 12 febbraio 2024, n. 15, ECLI:IT:COST:2024:15, punto 8.2. *Considerato in diritto*.

²⁷ Come correttamente osservato da F. MEDICO, *La Corte situazionista e la doppia pregiudiziale: una quadratura che (ancora) non c'è*, *cit.*, p. 5.

²⁸ Assorbimento del parametro europeo che si è verificato anche nella più recente Corte cost., 22 gennaio 2026, n. 6, ECLI:IT:COST:2026:6, punto 3 *Considerando in diritto*.

dell'effettività del diritto europeo, né giustificare soluzioni che, di fatto, marginalizzino l'obbligo o la facoltà di adire la Corte di giustizia. Proprio per questo, la sentenza resa nel caso *Petlichev* si presenta come l'ennesima pronuncia della Corte di giustizia destinata a incidere sull'evoluzione della giurisprudenza costituzionale (soprattutto quella italiana), orientandola verso un assetto maggiormente coerente con il modello cooperativo delineato dall'ordinamento dell'Unione.

4.2. Il pronunciamento sul cd. “doppio percorso alternativo”.

In continuità con le considerazioni svolte in tema di “doppia pregiudizialità”, la seconda parte della sentenza affronta il profilo complementare dei rimedi che discendono dal primato, chiarendo come il rapporto tra giudice comune e giudice costituzionale debba essere ricondotto entro un assetto coerente con l'effettività del diritto dell'Unione. Se la sezione precedente ha posto un limite alla possibilità di anticipare o privilegiare il giudizio costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale, nei successivi punti la Corte di giustizia precisa che analogo limite opera anche sul piano dei rimedi, ridimensionando la costruzione – tipica della recente giurisprudenza costituzionale italiana – del cd. “doppio percorso alternativo”²⁹.

La Terza Sezione ribadisce, infatti, con nettezza il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la norma interna incompatibile con una disposizione dell'Unione dotata di effetto diretto, nonché l'obbligo di interpretazione conforme³⁰. Tale impostazione, perfettamente coerente con la dottrina *Simmenthal*³¹ e con il paradigma tracciato dalla sentenza *Granital*³², conferma che la disapplicazione costituisce – e deve costituire – il rimedio ordinario e immediato nelle questioni rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione³³.

È vero che la giurisprudenza costituzionale italiana ha progressivamente affiancato a tale regola generale una disciplina speciale, il cd. “modello 269 temperato”³⁴, che consente il ricorso

²⁹ A sostegno del cd. “doppio percorso alternativo”, P. DE PASQUALE, *Il primato del diritto dell'Unione europea tra giudice comune e Corte costituzionale*, in *Unione europea e diritti*, 2025, p. 1, la quale ritiene che l'immediatezza della tutela delle posizioni giuridiche soggettive che trovano fondamento nella norma europea direttamente applicabile o avente effetti diretti sarebbe comunque assicurata, poiché il consociato potrebbe, nelle more del giudizio di costituzionalità, comunque beneficiare di una misura cautelare. Sono invece di avviso contrario, *ex multis*, C. AMALFITANO, “Tono costituzionale”: *formalmente conciliante, sostanzialmente preoccupante. Brevi riflessioni a partire dalla sentenza costituzionale n. 31/2025, cit.*, p. 8; R. MASTROIANNI, *La sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti, ovvero la scomparsa dell'articolo 11 della Costituzione, cit.*, p. 19 ss.; e F. FERRARO, *La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto, cit.*, p. 164.

³⁰ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punti 47-49.

³¹ Corte giust., 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*, ECLI:EU:C:1978:49.

³² Corte cost., 5 giugno 1984, n. 170, ECLI:IT:COST:1984:170.

³³ Sull'esigenza di preservare il potere/dovere di disapplicazione che la giurisprudenza della Corte di giustizia pone a carico del giudice comune come componente ineludibile del primato, G. GRECO, *A un anno dalla sentenza n. 181/2024 della Corte costituzionale: i nodi irrisolti*, in questa *Rivista*, 2025, p. 260. Sulla necessità di definire un meccanismo che consenta di conciliare, da un lato, il dovere del giudice comune di disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto dell'Unione e, dall'altro, la possibilità per la Corte costituzionale di pronunciarsi comunque sulla legittimità costituzionale della stessa disposizione, pur se già disapplicata nel giudizio *a quo*, si veda P. PROVENZANO, “Modello 181” e il *de profundis* della disapplicazione da parte delle pubbliche amministrazioni, in questa *Rivista*, 2025, p. 273.

³⁴ Corte cost., 7 novembre 2017, n. 269, ECLI:IT:COST:2017:269. L'espressione “modello 269 temperato” è tratta da C. AMALFITANO, *Il dialogo tra giudice comune, Corte di giustizia e Corte costituzionale dopo l'obiter dictum della sentenza 269/2017*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2019, p. 14. Con tale locuzione si è in grado di illustrare l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, frutto delle successive precisazioni apportate dalla Corte

all'incidente di costituzionalità quando la norma interna contrasti simultaneamente con un parametro costituzionale e con una norma dell'Unione a forte impronta costituzionale. Tuttavia, le più recenti pronunce della Consulta – dalla n. 181 del 2024 alle decisioni del 2025 – hanno teso ad ampliare questo ambito, valorizzando la nozione, assai elastica, di “tono costituzionale” della questione e finendo così per attribuire al giudizio costituzionale un ruolo quasi alternativo, talvolta prevalente, rispetto al rimedio europeo della disapplicazione³⁵.

È proprio rispetto a questa evoluzione che la sentenza *Petlichev* assume un rilievo sistematico ancora più marcato: la Corte di giustizia chiarisce infatti che la disapplicazione non è una facoltà concorrente con l'incidente di costituzionalità, bensì un obbligo inderogabile ogniqualvolta venga in rilievo una norma dell'Unione direttamente efficace. Ne deriva che il cd. “doppio percorso alternativo” – così come talora ricostruito dalla Consulta – non trova spazio nel modello europeo del primato. Infatti, la pluralità dei rimedi non può tradursi in un'equivalenza funzionale delle vie decisorie, né tantomeno in un ampliamento sistematico dell'accesso al giudizio costituzionale che svuoti di effettività la disapplicazione.

Come rilevato da autorevole dottrina³⁶, se, come è evidente, il concorso di rimedi può arricchire la tutela dei diritti, esso non può però essere utilizzato per trasformare l'obbligo di disapplicazione in una scelta discrezionale del giudice comune. La stessa Corte di giustizia, nel riaffermare la centralità del primato, ricorda che l'efficacia diretta delle norme dell'Unione non può essere subordinata né ritardata attraverso il ricorso sistematico alla Corte costituzionale, pena la creazione di lacune temporali o applicative suscettibili di compromettere il corretto funzionamento del sistema multilivello di tutela dei diritti³⁷.

In questo senso, la sentenza resa nel caso *Petlichev* non si limita a fornire un chiarimento astratto, bensì opera come un vero parametro di correzione dell'orientamento che negli ultimi anni ha portato la giurisprudenza costituzionale italiana ad ampliare il ricorso al controllo accentrato in presenza di norme europee direttamente efficaci. La decisione richiama indirettamente l'attualità del modello *Granital*, interpretato in modo coerente con il primato, e delimita con precisione lo spazio dell'incidente di costituzionalità, che resta possibile ma solo in funzione complementare e non già come via alternativa all'immediata applicazione del diritto dell'Unione.

4.3. L'obbligo di rinvio pregiudiziale di tipo interpretativo anche per le Corti costituzionali adite in via incidentale.

L'ultimo profilo affrontato dalla sentenza *Petlichev* riguarda forse il chiarimento di maggior rilievo sistemico. Al punto 57, infatti, la Corte di giustizia afferma espressamente che anche le Corti costituzionali, quando siano adite in sede incidentale per il controllo di norme

Costituzionale rispetto all'originario *obiter dictum* contenuto nella sentenza n. 269 del 2017 al punto 5.2 del *Considerato in diritto*.

³⁵ Sulla “elasticità” della formula “tono costituzionale”, su tutti, F. FERRARO, *La Consulta si affida al “tono costituzionale” per estendere il suo controllo (anche) sulle norme dell'Unione provviste di effetto diretto*, cit., p. 166 ss.; S. BARBIERI, *I tre passi (decisi e decisivi) del 2024 nel “cammino comunitario” della Corte costituzionale*, in *Quaderni AISDUE*, 2025, p. 19.

³⁶ R. MASTROIANNI, *Un anno di “tono costituzionale”: alcune riflessioni sulla giurisprudenza costituzionale successiva alla sentenza n. 181 del 2024 in tema di rapporti tra ordinamenti*, cit., p. 611 ss.

³⁷ Corte giust., 22 febbraio 2022, causa C-430/21, RS, ECLI:EU:C:2022:99, punto 65.

rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, devono essere considerate giurisdizioni di ultima istanza ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE e sono pertanto tenute a sollevare il rinvio pregiudiziale su questioni interpretative o di validità la cui soluzione sia necessaria per la decisione³⁸.

Si tratta di un'affermazione di grande rilevanza, soprattutto perché interviene in un dibattito dottrinale nel quale la configurabilità di un obbligo di rinvio in capo alle Corti costituzionali nei giudizi incidentali è stata a lungo controversa³⁹. Se, infatti, nelle ipotesi di invalidità di atti dell'Unione tale obbligo è stato tradizionalmente ricondotto alla competenza esclusiva della Corte di giustizia a dichiarare l'invalidità del diritto derivato, più problematica è apparsa la sua estensione anche alle questioni pregiudiziali di natura interpretativa.

In tale prospettiva, la sentenza in commento si inserisce in un filone giurisprudenziale già tracciato da pronunce quali *RS*⁴⁰ e *Commissione c. Polonia*⁴¹, nelle quali la Corte di giustizia, nel ribadire l'obbligo per i giudici nazionali – incluse le Corti costituzionali – di adire il giudice dell'Unione in presenza di dubbi sulla validità del diritto derivato anche alla luce dell'art. 4, par. 2, TUE, aveva implicitamente rafforzato la centralità del rinvio pregiudiziale quale presidio del primato del diritto dell'Unione. Tali decisioni, tuttavia, pur confermando l'obbligatorietà del rinvio nelle questioni di validità, non avevano sciolto il diverso e più delicato problema dell'estensione di tale obbligo alle questioni interpretative, né chiarito in modo definitivo se le Corti costituzionali dovessero essere considerate giudici di ultima istanza.

È proprio tale profilo che trova un più compiuto chiarimento nella sentenza *Petlichev*. In essa, invero, la Corte di giustizia non si limita a ribadire, in linea con la propria giurisprudenza precedente, la centralità del rinvio pregiudiziale quale strumento di garanzia dell'unità e dell'effettività del diritto dell'Unione, ma compie un ulteriore passo sul piano sistematico perché riconduce anche le Corti costituzionali nazionali alla categoria dei giudici "di ultima istanza" ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE, con conseguente operatività, nei loro confronti, dell'obbligo di rinvio anche in presenza di questioni di natura interpretativa. In tal modo, la Corte adotta un'impostazione che, sul piano funzionale, equipara tali organi ai giudici di ultima istanza ogniqualvolta essi siano chiamati a pronunciarsi in via definitiva su questioni rilevanti per l'applicazione del diritto dell'Unione, rafforzando perciò l'esigenza di un pieno inserimento delle giurisdizioni costituzionali nel circuito dialogico delineato dall'art. 267 TFUE.

³⁸ Corte giust., 12 febbraio 2026, causa C-56/25, *Petlichev, cit.*, punto 57. Alla medesima conclusione era giunto F. FERRARO, *La "quadratura del cerchio" della corte costituzionale sulla questione degli effetti diretti orizzontali della direttiva sulle accise*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2025, p. 12-13, il quale sosteneva che «Individuando in modo esteso, e non certo residuale, le ipotesi di preferenza per l'intervento della Corte costituzionale e qualificando quest'ultima come "giudice del rinvio", oltre che come unico giudice della controversia di costituzionalità della norma nazionale applicabile al caso di specie, risulta ormai difficile non configurare un obbligo per il Giudice delle leggi di ricorrere al rinvio pregiudiziale».

³⁹ Favorevoli all'obbligo di rinvio pregiudiziale, F. SPITALERI, *Facoltà e obbligo del rinvio pregiudiziale*, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale*, Torino, 2024, p. 127 ss.; M. CONDINANZI, *I giudici italiani "avverso le cui decisioni non possa porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno" e il rinvio pregiudiziale*, in *DUE*, 2010, p. 302. Di avviso contrario, invece, L. FUMAGALLI, *Commento dell'art. 267 TFUE*, in F. POCAR, M. C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, p. 1327.

⁴⁰ Corte giust., 22 febbraio 2022, causa C-430/21, *RS, cit.*, punti 62 ss.

⁴¹ Corte giust., 18 dicembre 2025, causa C-448/23, *Commissione c. Polonia (Controllo ultra vires della giurisprudenza della Corte - Primato del diritto dell'Unione)*, ECLI:EU:C:2025:975, punti 222 ss.

In questo contesto, alcune recenti ordinanze – in particolare la n. 21 del 2025 – avevano accentuato la tendenza della Corte costituzionale a qualificarsi come “giudice del rinvio”, attenuando la distinzione tra facoltà e obbligo⁴². La sentenza *Petlichev* compie al riguardo un passo decisivo, chiarendo che l’obbligo di rinvio interpretativo grava anche sulla Corte costituzionale adita in via incidentale, ogniqualvolta la soluzione della questione dipenda dall’interpretazione del diritto dell’Unione.

Ne risulta rafforzata la struttura cooperativa disegnata dall’art. 267 TFUE. Infatti, nessun giudice nazionale – neppure quello costituzionale – può sottrarsi al dialogo con la Corte di giustizia quando sia in gioco l’interpretazione o la validità del diritto dell’Unione. Il primato, inoltre, non opera soltanto come criterio sostanziale di soluzione delle antinomie tra norme interne ed europee, imponendo la disapplicazione della prima in caso di contrasto, ma assume anche una valenza procedurale: esso richiede che il giudice attivi il rinvio pregiudiziale ogni volta in cui ciò sia necessario per garantire un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.

In tale prospettiva, il rapporto tra giudice comune e giudice costituzionale non può più essere governato esclusivamente da criteri interni di riparto delle competenze, poiché è strutturalmente condizionato dall’obbligo europeo di leale cooperazione. La gestione della cd. “doppia pregiudizialità” non può dunque essere risolta secondo logiche puramente interne, ma deve iscriversi in una sequenza procedimentale che, quando la questione coinvolga norme europee, può rendere necessario – e talora obbligatorio – il previo o contestuale rinvio alla Corte di giustizia, anche da parte della Corte costituzionale.

5. Conclusioni.

La sentenza *Petlichev* si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di giustizia, ma ne rafforza la portata sistemica rilanciando il ruolo fondamentale dell’art. 267 TFUE nella struttura complessiva dell’ordinamento europeo. Fin dalla sua introduzione nel Trattato CEE, il meccanismo di rinvio pregiudiziale è stato concepito come l’argine più efficace contro la progressiva “nazionalizzazione” del diritto dell’Unione, ossia contro il rischio che le norme europee assumessero significati diversi nei vari Stati membri a causa di interpretazioni domestiche non coordinate fra loro⁴³. Una simile eterogeneità sarebbe stata incompatibile con il primo grande obiettivo delle Comunità europee, ossia la realizzazione del mercato comune, che presupponeva – e tuttora presuppone – un diritto uniforme, in grado di produrre gli stessi effetti, con lo stesso contenuto, in tutti gli ordinamenti nazionali.

In questo senso, il rinvio pregiudiziale non è un semplice strumento processuale, ma un meccanismo strutturale di integrazione, finalizzato ad assicurare che il diritto dell’Unione venga interpretato ed applicato in modo identico in ciascuno Stato membro. Esso attribuisce al giudice nazionale il ruolo di primo garante dell’unità dell’ordinamento europeo, consentendogli – e talora imponendogli – di rimuovere, attraverso il dialogo con la Corte di giustizia, gli ostacoli che derivano dalla pluralità delle tradizioni costituzionali, dalle differenze procedurali e dai limiti fisiologici dei sistemi giuridici interni.

⁴² Corte cost., 10 febbraio 2025, ord. 21/2025, *cit.*, punto 6 *Considerando in diritto*.

⁴³ In questi termini R. ADAM, A. TIZZANO (a cura di), *Manuale di diritto dell’Unione Europea*, Milano, 2024, IV ed., p. 382 ss.

Letta alla luce di questa funzione originaria e ancora oggi imprescindibile, la sentenza *Petlichev* ribadisce perciò tre principi essenziali. In primo luogo, essa riafferma che l'art. 267 TFUE costituisce il fulcro del sistema giurisdizionale dell'Unione, motivo per cui nessuna disciplina o prassi nazionale può ritardare, comprimere o subordinare l'attivazione del rinvio pregiudiziale al previo esperimento di rimedi interni, compreso il giudizio di costituzionalità.

In secondo luogo, la decisione in esame chiarisce che il cd. "doppio percorso alternativo" tra disapplicazione e incidente di costituzionalità non trova spazio nella logica del primato. Infatti, in presenza di norme dell'Unione dotate di effetto diretto, la disapplicazione è un obbligo immediato del giudice comune, e non può essere surrogata, né ritardata, mediante il ricorso sistematico alla Corte costituzionale.

Infine, la Terza Sezione ribadisce che anche le Corti costituzionali, quando operano quali giudici di ultima istanza e si confrontano con norme rientranti nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, sono tenute a sollevare rinvio pregiudiziale. Il primato assume così non solo una dimensione sostanziale, ma anche procedurale, traducendosi in un vincolo di leale cooperazione che impedisce interpretazioni autonome del diritto europeo suscettibili di alimentare divergenze tra ordinamenti nazionali.

Alla luce di tali considerazioni, le ricadute sull'ordinamento italiano sembrano evidenti. Le oscillazioni manifestatesi nella giurisprudenza costituzionale più recente in tema di "doppia pregiudizialità" e "doppio percorso alternativo" trovano nella pronuncia resa nel caso *Petlichev* un criterio di razionalizzazione esterno che contribuisce a ricondurre la scelta dei rimedi entro coordinate conformi al modello europeo. La valorizzazione del percorso interno non può trasformarsi in una marginalizzazione del rinvio pregiudiziale, né in una compressione del ruolo del giudice comune quale primo interlocutore della Corte di giustizia e primo garante dell'effettività del diritto dell'Unione. La sentenza *Petlichev* conferma che il rinvio pregiudiziale deve continuare a svolgere la sua funzione originaria, che è quella di assicurare che il diritto dell'Unione, in qualsiasi circostanza, produca lo stesso effetto in tutti gli Stati membri⁴⁴, preservandone l'unità, la coerenza e l'efficacia nei diversi ordinamenti nazionali.

⁴⁴ Corte giust., 18 dicembre 2014, parere 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454, punti 172 ss.